

M\_INF-DIP\_TRASP
Dipartimento per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici
DIP-TRASP\_UCDT
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0000650-31/07/2017-USCITA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

#### IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Visto l'articolo 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, che ha istituito la Cassa di previdenza ed assistenza tra i dipendenti del Ministero dei trasporti – Direzione generale della Motorizzazione civile e trasporti in concessione;

Visto il D.M. 9 marzo 2017 n. 80, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2017, n.138, recante l'approvazione del nuovo Statuto della Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti del MIT;

Visti gli articoli 12 e 18 dello Statuto, che disciplinano la composizione del Consiglio d'amministrazione della Cassa di previdenza ed assistenza e del Collegio dei revisori;

Considerato che i suddetti organi collegiali, da ultimo nominati con decreto dirigenziale 2013, n.7982, debbono essere rieletti a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto;

Considerato che risultano deliberate dal Consiglio d'amministrazione della Cassa di previdenza ed assistenza le modalità di adeguamento dell'espletamento delle elezioni di cui all'articolo 12 dello Statuto, alla luce della procedura informatizzata;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211, recante norme di riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;



Sentite le organizzazioni sindacali,

Emana il seguente regolamento

Art.1 (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento definisce le modalità e le procedure per l'elezione, in seno al Consiglio d'amministrazione ed al Collegio dei revisori della Cassa di previdenza ed assistenza istituita dall'articolo 6 del D.L. n.1090 del 1966, convertito, con modificazioni, dalla legge n.14 del 1967 ed il cui Statuto è stato approvato con D.M. 9 marzo 2017 n. 80, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2017, n. 138 (di seguito, C.P.A.), dei rappresentanti del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

### Art. 2 (Elettorato attivo)

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale di cui all'articolo 12, secondo comma, lettera b) e di cui all'articolo 18, primo comma, lettera c), dello Statuto della C.P.A., sono elettori tutti i dipendenti di ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

### Art. 3 (Elettorato passivo)

1. Possono essere candidati alle elezioni di cui all'articolo 1 i dipendenti di ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in servizio alla data delle votazioni che non siano sospesi dal servizio o dalla qualifica per qualunque motivo o che, comunque, non versino in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalle vigenti disposizioni.



#### Art.4 (Data delle elezioni)

1. Le elezioni, che si svolgono per collegio unico di Ministero, comprendente tutti gli uffici centrali, decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono indette con provvedimento del Capo della Direzione Generale del personale e degli Affari Generali e le votazioni si tengono non prima di trenta giorni dalla data del provvedimento di indizione.

### Art.5 (Commissione elettorale centrale)

- 1. L'organizzazione generale delle elezioni è affidata ad una Commissione elettorale centrale, avente sede in Roma presso gli uffici di via Giuseppe Caraci, n.36, presieduta da un dirigente del Ministero individuato dal Capo del Personale e composta da un massimo di dieci titolari e di dieci supplenti.
- 2. I componenti della Commissione sono nominati dal Capo del Personale tra gli iscritti alla Cassa di previdenza ed assistenza, su designazione di ciascuna segreteria nazionale delle organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. o maggiormente rappresentative ai sensi del comma 1 dell'art.43 del D.lgv.165/01 e successive modifiche, intendendosi per "ambito considerato" di cui all'ultimo alinea del comma citato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; la Commissione potrà essere integrata da un dipendente esperto in informatica su nomina del Capo del Personale.
- 3. Ogni organizzazione sindacale designa un componente titolare ed un supplente.
- 4. Alla prima convocazione della Commissione provvede il Presidente, che assegna le funzioni di segretario ad un componente della Commissione medesima.
- 5. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza e sono definitive. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 6. Per ciascuna seduta della Commissione, il segretario redige processo verbale che viene sottoscritto da tutti i componenti e, a richiesta, dai rappresentanti di lista eventualmente presenti.
- 7. Oltre agli adempimenti di cui agli articoli successivi, la Commissione
  - a) emana le istruzioni necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni in attuazione del presente regolamento;
  - b) segnala all'Amministrazione, perché siano sottoposti a procedimento disciplinare, coloro i quali si siano resi responsabili di turbative al regolare svolgimento delle operazioni elettorali e/o siano venuti meno ai doveri connessi ad incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento.



#### Art. 6 (Seggi elettorali ed elenchi degli elettori)

1. Presso le sedi centrali e presso le sedi periferiche indicate nell'allegato A, è istituito un seggio elettorale fino ad un massimo di 700 elettori.

2. Entro il decimo giorno antecedente la data della votazione, la Commissione elettorale centrale, sulla base degli elenchi dei dipendenti in servizio forniti dall'Amministrazione, determina il numero dei seggi da istituire.

#### Art. 7 (*Ubicazione dei seggi elettorali*)

- 1. Il responsabile di ciascun ufficio sede di seggio elettorale, individua i locali per lo svolgimento delle operazioni di voto, con particolare attenzione alle esigenze degli elettori a mobilità ridotta, d'intesa, ove presenti, con i rappresentanti di lista.
- 2. L'ubicazione dei locali destinati alla votazione deve essere portata a conoscenza degli elettori con avviso del responsabile dell'Ufficio, da affiggersi in appositi spazi nei singoli Uffici.

### Art. 8 (Uffici elettorali)

1. Per ciascun seggio è istituito un Ufficio elettorale composto da un responsabile dell'Ufficio sede di seggio, da un segretario, scelto dal Presidente e da un vice presidente, individuato dal Presidente e dai rappresentanti di lista ove presenti.

Nei casi in cui il presidente sia titolare di più uffici sedi di seggio, deve nominare un vice presidente ed un segretario per ogni seggio.

- 2. L'ufficio di Presidente è obbligatorio per le persone nominate; alla nomina provvede il Capo del Personale almeno 10 gg. prima della data di inizio delle elezioni.
- 3. In caso di impedimento del Presidente che intervenga entro 48 ore prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale e non sussistano le condizioni per poter provvedere alla sostituzione con le modalità previste dal presente articolo, il/i vice presidenti assumono le funzioni del Presidente.



#### Art. 9 (Formazione delle liste dei candidati)

1. Le liste dei candidati possono essere presentate:

- a) dalle organizzazioni sindacali del personale dipendente di ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che risultino firmatarie del contratto collettivo di lavoro del pubblico impiego;
- b) da organizzazioni sindacali diverse da quelle di cui alla lettera *a*), previa sottoscrizione nelle forme di legge della lista da parte di almeno 350 elettori in servizio alla data di svolgimento delle elezioni.
- 2. Per l'elezione nel Consiglio d'amministrazione, ciascuna lista comprende un numero di candidati non superiore a dieci e non inferiore a quattro;
- 3. Per l'elezione nel Collegio dei revisori, ciascuna lista comprende un numero di candidati non superiore a quattro e non inferiore a due, pari al numero dei rappresentanti, titolare e supplente, da eleggere.
- 4. Dei candidati, elencati secondo una esplicita numerazione progressiva, sono indicati cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica e sede di servizio. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista né può presentarne una diversa dalla propria.
- 5. Con la lista, devono essere depositati:
  - a) l'accettazione della candidatura sottoscritta da ciascun candidato;
  - b) la designazione di un rappresentante di lista effettivo e di un supplente per la Commissione elettorale centrale;
  - c) l'indicazione del referente e dell'indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni.
- 6) La lista, contraddistinta dal proprio simbolo, deve essere depositata, corredata dalla prescritta documentazione, personalmente da uno dei candidati o da uno dei presentatori o da un componente della segreteria nazionale della organizzazione sindacale interessata, al segretario della Commissione elettorale centrale, nelle ore d'ufficio, perentoriamente dal quindicesimo al decimo giorno antecedente la data delle votazioni. Scaduto tale termine la documentazione non può essere sostituita, né integrata, né modificata.
- 7. Il segretario della Commissione rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e ora della presentazione.



### Art. 10 (*Incompatibilità*)

1. I componenti della Commissione elettorale centrale e degli Uffici elettorali non possono essere candidati.

2. Se qualcuno dei predetti dovesse risultare candidato in una lista, viene immediatamente sostituito nella Commissione o nell'Ufficio con altro componente nominato rispettivamente con le modalità di cui agli articoli 5 e 8.

#### Art. 11 (Ammissione delle candidature)

- 1. La Commissione elettorale centrale, entro quarantotto ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste, provvede ai seguenti adempimenti:
- a) verifica che le liste siano state formate e presentate in conformità a quanto stabilito dai precedenti articoli e ne dichiara, in caso contrario, la non ammissibilità, salvo quanto indicato ai punti successivi;
- b) depenna i candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui all'articolo 9, comma 5, lettera a);
- c) depenna i candidati che risultino compresi in più liste;
- d) depenna i nomi dei candidati che risultino in soprannumero rispetto al limite stabilito dall'art. 9, a cominciare dall'ultimo;
- e) assegna a ciascuna lista, mediante sorteggio, un numero progressivo che viene riportato nelle schede di votazione e sui manifesti elettorali ufficiali;
- f) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti.

#### Art. 12

(Adempimenti della commissione elettorale centrale a seguito dell'ammissione delle liste dei candidati)

La Commissione elettorale centrale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine di cui all'articolo 11, comma 1, invia ai seggi il file contenente l'elenco delle liste ammesse, con il numero che le contraddistingue, che i Presidenti dei seggi provvederanno a far stampare e successivamente ad affiggere in appositi spazi entro quarantotto ore antecedenti l'inizio delle operazioni elettorali.



#### Art. 13 (*Propaganda elettorale*)

- 1. I capi degli uffici centrali, decentrati e periferici assegnano a ciascuna lista ammessa uno spazio, all'interno degli uffici stessi, per l'affissione di scritti di propaganda elettorale.
- 2. A ciascuna lista e all'Amministrazione è garantito di tenere, durante l'orario di servizio, in appositi locali, per la durata massima di un'ora, per ogni ufficio e/o centro di costo, riunioni con il personale a scopo divulgativo sulle attività svolte dalla Cassa e sulle modalità di svolgimento delle elezioni.
- 3. L'autorizzazione allo svolgimento della riunione sarà concessa secondo l'ordine cronologico delle richieste risultante dal protocollo dell'ufficio accettante.
- 4. Non è consentita alcuna forma di propaganda a partire dal secondo giorno antecedente a quello di inizio delle operazioni di voto.

### Art. 14 (Rappresentanti di lista presso i seggi elettorali)

- 1. La designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio è effettuata per iscritto dalle OO.SS. Nazionali o Locali .
- 2. Le designazioni possono essere presentate al seggio la mattina del primo giorno di votazione, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto.

### Art. 15 (Arredamento della sala delle votazioni)

- 1. Ciascun locale destinato alle votazioni è dotato di uno spazio opportunamente attrezzato con almeno due postazioni informatiche, collocate in modo adeguato per garantire la segretezza del voto.
- 2. Salvo quanto disposto dall'articolo 19, nei locali destinati alle operazioni di voto gli elettori possono entrare solo per votare.



#### Art. 16 (*Materiale elettorale*)

- 1. La Commissione elettorale provvede affinché nel giorno stabilito per le votazioni, prima dell'insediamento dei seggi, vengano consegnati ai Presidenti di ciascun seggio :
- a) password
- b) schema verbale.

#### Art. 17

(Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione e apertura delle votazioni)

- 1. Alle ore 8.00 del giorno per il quale sono indette le elezioni, il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente, insedia il seggio elettorale.
- 2. Il segretario redige il processo verbale, in duplice esemplare, di tutte le operazioni del seggio.
- 3. Costituito il seggio fa mettere a verbale che l'arredamento della sala è conforme a quanto stabilito dall'articolo 15 e di aver ricevuto dalla Commissione elettorale la dotazione di cui all'art.16.
- 4. Terminate non oltre le ore 9.00 le operazioni di cui ai commi precedenti, il Presidente, cui spetta la vigilanza sull'andamento delle operazioni di voto, dichiara aperte le votazioni che proseguono fino alle ore 14.00. Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono comunque ammessi a votare.
- 5. Prima di lasciare la sede elettorale, il Presidente, coadiuvato dai componenti dell'Ufficio, accerta che il locale non sia in alcun modo accessibile dall'esterno, adottando le idonee garanzie.
- 6. Alle ore 9.00 dei due giorni successivi, il Presidente, ricostituito il seggio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala, dà inizio alle operazioni di voto che hanno termine improrogabilmente alle ore 14.00. Gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono comunque ammessi a votare.
- 10. Per la validità delle operazioni del seggio devono essere presenti almeno due componenti del seggio, tra cui il Presidente o il Vice Presidente ed il segretario.



Art. 18
(Ammissione al voto)
Gli elettori possono votare presso qualunque seggio elettorale

### Art. 19 (Votazione)

- 1. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, previa esibizione di tessera MIT. Coloro che ne fossero sprovvisti, possono essere ammessi a votare, se muniti di un documento di riconoscimento valido o nel caso in cui ne siano sprovvisti, ove siano identificati, per conoscenza personale di almeno altri due dipendenti.
- 2. Dopo il riconoscimento dell'identità, l'elettore appone la propria firma sull'apposita colonna del verbale a fianco al proprio nominativo; successivamente il Presidente lo indirizza al terminale nell'area del seggio riservata alle votazioni.

#### Art. 20 (Votazioni degli elettori diversamente abili)

- 1. Gli elettori diversamente abili esercitano il voto con l'ausilio di un elettore del seggio, volontariamente scelto.
- 2. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un lavoratore. Di tale funzione viene presa nota dal Presidente del seggio accanto al nome del votante.

### Art. 21 (*Voto di preferenza*)

Si possono esprimere fino a tre voti di preferenza per il Consiglio di Amministrazione e non più di un voto di preferenza per il collegio dei Revisori.



#### Art. 22 (Chiusura delle operazioni di votazione)

- 1. Dopo aver ammesso al voto gli elettori che alle ore 14.00 del terzo giorno di votazione si trovano ancora nei locali del seggio, il Presidente dichiara chiusa la votazione e chiude il verbale, che conserva agli atti dell'ufficio.
- 2. Il Presidente effettua il logout dal sistema centrale ed inoltra per posta elettronica la scansione del verbale alla Commissione Elettorale Centrale all'indirizzo di posta elettronica dedicato.

#### Art. 23

(Commissione Elettorale Centrale; operazioni di scrutinio e proclamazione risultati)

- 1. Entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di chiusura delle votazioni il Presidente constatata la corretta composizione della Commissione Elettorale Centrale stessa, attiva le procedure pertinenti all'elaborazione dei dati pervenuti .
- 2. Esauriti gli adempimenti di cui al comma 1, la Commissione procede allo scrutinio generale dei voti, cominciando dall'elezione dei rappresentanti del personale nel Consiglio d'amministrazione della C.P.A.
- 3. Il Presidente certifica la somma dei voti ottenuti da ciascuna lista e quella dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato.
- 4. Ultimata l'operazione di cui al comma 3, la Commissione determina il quoziente elettorale che si ottiene dividendo il numero complessivo dei voti per il numero corrispondente a quello dei rappresentanti titolari da eleggere; quindi divide i voti ottenuti da ciascuna lista per il quoziente. A ciascuna lista spetta un numero di rappresentanti pari al numero di volte che il quoziente risulta contenuto nella somma dei voti riportati dalla lista medesima, nel limite massimo di tre per il Consiglio d'amministrazione della C.P.A..
- 5. I posti non assegnati per mancanza di quoziente intero sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti, fermo restando in ogni caso il limite massimo di rappresentanti indicato al comma 4.
- 6. In caso di parità di resti fra due o più liste, sono eletti i candidati delle liste stesse che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di ulteriore parità, sono eletti i candidati aventi maggiore anzianità di servizio e, a parità della anzianità di servizio, i candidati aventi maggiore anzianità di qualifica.
- 7. Stabiliti i posti da attribuire ad ogni lista, sono eletti i candidati che nella lista stessa hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza.



- 8. Sono nominati rappresentanti supplenti per ciascuna lista, in numero pari a quello dei titolari eletti, i candidati che abbiano riportato un numero di voti di preferenza immediatamente inferiore a quello conseguito dai titolari della medesima lista.
- 9. La Commissione procede poi alla elezione del revisore titolare e di quello supplente, accertando i voti attribuiti a ciascuna lista ed a ciascun candidato.
- 10. Il posto di revisore viene attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e vengono dichiarati eletti rispettivamente titolare e supplente i due candidati della lista medesima che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze.
- 11. La Commissione redige, in duplice esemplare, il verbale di ciascuna elezione, che viene firmato da tutti i componenti e dai rappresentanti di lista presenti che ne facciano richiesta.
- 12. Un esemplare di ciascun verbale, quelli dei singoli seggi elettorali e i relativi atti e documenti sono depositati presso la segreteria della C.P.A.
- 13. Il secondo esemplare dei verbali della Commissione elettorale centrale viene depositato presso la Direzione generale degli affari generali e del personale e pubblicato sul sito della CPA. Dell'avvenuta pubblicazione verrà data notizia sull'intranet ministeriale.

#### Art. 24 (Ricorsi alla Commissione elettorale centrale)

1. Avverso le operazioni elettorali i candidati e gli elettori possono proporre ricorso alla Commissione elettorale centrale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da presentare all'ufficio postale di accettazione nel termine perentorio di cinque giorni lavorativi dalla data in cui i seggi elettorali hanno ultimato le operazioni elettorali, oppure a mano entro gli stessi termini, alla Commissione stessa che delibera entro 30 giorni dalla data di ricevimento dei ricorsi.

### Art. 25 (Nomina degli eletti)

- 1. La nomina degli eletti a componenti degli organi collegiali di cui all'articolo 12, secondo comma, lettera *b*) e di cui all'articolo 18, primo comma, lettera *c*), dello Statuto della C.P.A., è fatta con decreto del Capo del Personale.
- 2. Gli eletti che cessano dal servizio o che sono sospesi dalla qualifica, decadono dalla carica. In loro vece e in sostituzione di eventuali dimissionari dalla carica sono nominati, con le modalità di cui al comma 1, i rappresentanti supplenti e, in luogo di questi ultimi, sono nominati i candidati che li seguono nelle rispettive liste secondo l'ordine dei voti riportati.



3. Gli eletti che siano sospesi cautelarmente dal servizio sono sospesi, per lo stesso periodo di tempo, dalla carica e sono sostituiti dai supplenti. Ad analoga sostituzione si procede nel casi di aspettativa o di assenze per malattia o di permessi retribuiti per gravi e personali motivi di famiglia degli stessi eletti ovvero di comando, collocamento fuori ruolo, mandato parlamentare, servizio militare.

#### Art. 26 (Disposizioni finali)

- 1. I componenti della Commissione Elettorale Centrale e dei seggi elettorali sono considerati in servizio a tutti gli effetti.
- 2. I termini che scadono in giorni festivi sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
- 3. Nel caso di rinvio, per motivi eccezionali, delle elezioni di non oltre novanta giorni dalla data inizialmente prevista, restano salve tutte le procedure già espletate ai sensi dell'articolo 9. Eventuali modifiche alle liste depositate, potranno essere presentate entro i termini di cui all'articolo 9, comma 6, riferito alla nuova data delle elezioni.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO

SUN MU,

